



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 106 del 25/08/2026

IL SINDACO

Vista la nota in data 25/08/2026 (Registro UFFICIALE ARPAL **0025034.25-08-2026 ore 16:54**), ricevuta mediante PEC notificata su email: ufficio.ambiente@comune.sanremo.im.it, con la quale ARPAL ha comunicato l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato nel punto IT007008055020 – Corso Trento e Trieste del Comune di Sanremo – il 24/08/2026 e registrato con n° 16160/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli: 150 MPN/100ml – Valore limite: 500 MPN/100ml – VALORE ENTRO I LIMITI;

Enterococchi intestinali: 1700 MPN/100ml o UFC/100ml – Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml – VALORE SUPERATO.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i. Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n°116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 19/02/2026 *"Approvazione delle Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/2008 e del D.M. del 30/03/2010"*.

Visto il Decreto del Direttore Generale n°2440 del 30/03/2026 di Regione Liguria *"Aggiornamento, individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, calendario stagione 2026, piano di monitoraggio delle acque di balneazione 2026"*.

Visto il Decreto del Dirigente n°3219 del 27/04/2026 di Regione Liguria *"Aggiornamento elenco delle acque di balneazione per la stagione 2026 e modifica del calendario di monitoraggio - sostituzione dell'Allegato 3 del DDG n° 2440/2026"*.

Visto il punto 2 dell'art. 6 dell'Ordinanza Dirigenziale n° 323 del 27/05/2026 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch. Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto di balneazione temporaneo, sino alla revoca, nell'area di cui al punto n° IT007008055020 CORSO TRENTO E TRIESTE, ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l'edificio "Morgana", queste escluse.

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:

- Spiaggia libera attrezzata Arenella insegna – PEC: Arenella thalassasnc@legalmail.it;
- Stabilimento balneare Bagni Lido insegna – PEC: Bagni Lido italiabeach@pec.it;
- Stabilimento balneare Bagni Lido insegna Bagni Lido – PEC: italia.spiaggesanremo@pec.it;
- Stabilimento balneare Bagni Italia insegna Bagni Italia – PEC: italia.spiaggesanremo@pec.it;
- Stabilimento balneare Bagni Italia insegna Bagni Italia – PEC: italiabeach@pec.it;
- Stabilimento balneare Morgana insegna Bagni Morgana – PEC: morgana.spiaggesanremo@pec.it;

Che, ai sensi dell'art. 6 punto 2 dell'Ordinanza Dirigenziale n° 323 del 27/05/2026, dovranno:

- a) Provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso le rispettive aree in concessione/gestione. I cartelli devono essere posizionati in modo da rendere ben visibile e nota, all'utenza, l'interdizione ed in specifico:
 - a.1) nei punti di ingresso della struttura balneare;
 - a.2) nell'area limitrofa alla battigia e in tutti gli ulteriori punti ritenuti necessari a fornire la corretta informazione;
- b) Provvedere ad issare bandiera rossa;
- c) Assicurare e vigilare in merito al permanere dei cartelli per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

che il presente provvedimento venga altresì comunicato:

- alla Prefettura di Imperia - PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- alla Regione Liguria - Area Salute e Servizi Sociali - PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- ad Azienda Tutela della Salute Liguria ASL1 Imperiese - PEC: protocollo@pec.atsliguria.it;
- ad A.R.P.A. Liguria - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo - PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. per l'attivazione delle verifiche di competenza - PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo - Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi del Comune di Sanremo per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo - Sede;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il Provvedimento - Sede;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3 – 4° comma – della L. 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l'effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Per il SINDACO (assente)

Il VICESINDACO

Dott. Fulvio Fellegara

FIRMATO DIGITALMENTE